

Disciplinare per la Gestione della Caccia di Selezione al cinghiale e al daino nelle Aree non vocate delle Aree Contigue al Parco Migliarino - S. Rossore – Massaciuccoli.

Art.1 Finalità e principi

1. Il presente Disciplinare intende regolare la caccia di selezione in territorio classificato dalla Regione non vocato alla presenza della specie cinghiale e della specie daino delle Aree Contigue al Parco Migliarino - S. Rossore – Massaciuccoli, nel rispetto della normativa Regionale vigente.

Tale disciplina si pone altresì l'obiettivo:

- di garantire al mondo agricolo il massimo contenimento dei danni alle produzioni agricole;
 - di garantire al cacciatore la possibilità di utilizzare il territorio non vocato alla specie cinghiale e daino delle aree contigue gestito dall'ATC;
 - di garantire il mantenimento della sicurezza durante lo svolgimento delle attività di caccia di selezione.
2. La gestione faunistica e venatoria del daino e del cinghiale nel territorio delle Aree contigue dell'ATC Pisa Ovest si svolge nel rispetto del Regolamento Regionale (attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3), approvato con D.P.G.R. del 3 novembre 2022 36/R nonché del presente Disciplinare, adottato dal Comitato di Gestione dell'ATC in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 68 del Regolamento Regionale.
 3. Per quello non specificamente previsto nel presente disciplinare si applicano, per quanto riguarda il Daino, le disposizioni del **Disciplinare per la caccia di selezione a Cervidi e bovidi** e per quanto riguarda il cinghiale, le disposizioni del **Disciplinare per la Gestione della Caccia di Selezione al cinghiale nelle Aree Non Vocate** approvate dagli ATC pisani.

Art. 2 Distretto di caccia di selezione

1. Ai fini della gestione faunistica e venatoria, l'ATC suddivide le aree non vocate delle Aree contigue individuate dall'ATC per le suddette specie in Distretti e ciascun distretto in settori di prelievo. Per accedere al Distretto il cacciatore di selezione deve essere iscritto all'ATC ed all'area preparco in cui ricade il Distretto.
2. L'iscrizione al distretto e/o la richiesta di variazione sono consentite obbligatoriamente nel periodo previsto dal disciplinare dei cervidi e bovidi per la specie daino e dal disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale.
3. Il Distretto può essere costituito da cacciatori abilitati al solo daino, da cacciatori abilitati al solo cinghiale e da cacciatori abilitati ad entrambe le specie.

Art. 3 Responsabili di Distretto

1. Per ciascun Distretto l'assemblea dei cacciatori di selezione, mediante votazione a maggioranza dei presenti in prima o seconda convocazione, espressa con voto palese o segreto deciso dall'assemblea, elegge un Responsabile e due Viceresponsabili. Altri due Viceresponsabili sono nominati dal Capo Distretto. Tutti i nominativi sono trasmessi all'ATC competente entro una settimana; l'ATC, a meno che non ci sia un diniego motivato, provvede alla ratifica della nomina entro i successivi 15 giorni.

2. I Responsabili e Vice-Responsabili del Distretto durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Responsabili e Vice-Responsabili del Distretto decadono in caso di dimissioni, cancellazione dal Distretto, provvedimenti disciplinari, mancata partecipazione alle attività di formazione obbligatoria disposta dall'ATC. In tal caso, quelli elettivi, vengono sostituiti dal primo dei non eletti. I Responsabili e Viceresponsabili collaborano con l'ATC alla gestione del Distretto e organizzano la partecipazione dei cacciatori di selezione.
3. Il Responsabile del Distretto convoca e presiede l'Assemblea dei cacciatori iscritti. Il Responsabile di Distretto è tenuto a provvedere periodicamente al monitoraggio e controllo delle prenotazioni di uscita e di chiusura sul sistema e a riferire all'ATC stesso nel caso fossero rilevate informazioni errate, relazionando comunque entro 10 giorni dal termine di ciascun periodo di caccia. I Responsabili di Distretti sono tenuti a partecipare agli incontri e attività di formazione e informazione indicate dall'ATC.

Art. 4 Esercizio della Caccia di selezione

1. La caccia di selezione si svolge all'interno dei settori di prelievo individuati dall'ATC numerati progressivamente e pubblicati sul sito dell'ATC. Sono ammessi ad esercitare l'attività di caccia di selezione i cacciatori iscritti al Distretto, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo ed inseriti nel sistema di teleprenotazione. L'accesso al sistema di teleprenotazione è considerato a tutti gli effetti quale autorizzazione rilasciata al cacciatore per lo svolgimento della caccia di selezione nel distretto di competenza. Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale.
2. Il cacciatore, prima di iniziare la caccia, è tenuto ad effettuare la comunicazione dell'uscita di caccia attraverso il sistema di teleprenotazione messo a disposizione dall'ATC. La prenotazione di un settore sul sistema costituisce dichiarazione di uscita di caccia da parte del cacciatore. Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver effettuato la prenotazione attraverso il sistema, in ogni caso prima dell'orario indicato di inizio della caccia, non possa effettuare l'uscita segnalata, deve immediatamente annullare l'uscita tramite lo stesso sistema telematico. In caso di malfunzionamento del sistema di teleprenotazione deve essere compilato il modulo sostitutivo, pubblicato sul sito dell'ATC, che ogni cacciatore deve stampare e completare con i propri dati e tenere a disposizione per eventuali controlli; copia dello stesso dovrà essere trasmesso prima possibile a mezzo fax o mail all'ATC per la verifica di eventuali anomalie del sistema e consentire l'immediato aggiornamento sul sistema dei dati del cacciatore e degli eventuali abbattimenti.
3. La caccia di selezione è esercitata esclusivamente nella forma dell'aspetto da appostamento o punto di tiro, situato a terra o su altana, nel rispetto delle norme di sicurezza di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti.
4. L'esercizio della caccia di selezione è consentito esclusivamente con i mezzi autorizzati dalla normativa vigente e, ai fini della sicurezza, devono essere indossati indumenti ad alta visibilità.
5. La caccia al daino si esercita prioritariamente in settori destinati al daino nei quali è presente un punto sparo rialzato censito. I punti sparo rialzati sono costituiti in genere da altane; è possibile censire come punti sparo rialzati anche punti sparo situati su dislivelli naturali, alberi o strutture adatte.
6. La fruizione del punto sparo rialzato o dell'altana è a discrezione del cacciatore che dovrà valutarne l'idoneità all'azione di caccia e la possibilità di utilizzarla in sicurezza per la propria

incolumità e dei terzi, nel rispetto delle normative vigenti. In mancanza dell'utilizzo dell'altana il punto sparo si intende situato alla base dell'altana stessa.

7. Nei settori dove non sono previsti punti sparo rialzati censiti la caccia si svolge da appostamento a terra, tali appostamenti, per ragioni di sicurezza in territori abbastanza frequentati da cittadini, sono individuati nel numero massimo di tre per settore di prelievo e contrassegnati sul terreno da un apposito picchetto.
8. Per la manutenzione dei punti sparo rialzati i responsabili del distretto nominano annualmente, uno o più responsabili della manutenzione che coordinano le operazioni. La manutenzione viene effettuata dai cacciatori del distretto su base volontaria. Per tutte le operazioni di manutenzione (punti sparo rialzati, ecc.) il distretto può istituire un fondo spese alimentato da quote decise dall'Assemblea del Distretto, versate a titolo di rimborso spese manutenzione.
9. Il cacciatore che prenota un settore nel quale è presente un'altana è responsabile dell'utilizzo della stessa da parte sua e di eventuali accompagnatori durante l'uscita di caccia.
10. I Responsabili del Distretto individuano annualmente un numero di punti sparo rialzati tale da consentire il prelievo della specie Daino a tutti gli iscritti al Distretto, tali punti sono riportati nella cartografia predisposta e inseriti nel sistema GIS di prenotazione telematica dell'ATC. I suddetti punti, in considerazione del minor numero rispetto al numero dei cacciatori, vengono assegnati secondo un sistema di turnazione deciso dal Distretto.
11. La caccia al cinghiale viene effettuata a prenotazione libera sui settori del distretto.
12. Nel periodo in cui è consentita la caccia al daino i settori con destinazione daino sono assegnati a rotazione ai soli cacciatori abilitati al daino; gli altri settori sono prenotabili liberamente da tutti i cacciatori del distretto.

Art. 5 Uscite di caccia

1. In un giorno possono essere effettuate due uscite: mattutina da un'ora prima dell'alba fino alle 13:00 e pomeridiana dalle 13:00 fino ad un'ora dopo il tramonto. La prenotazione può essere effettuata con 48 ore di anticipo, il sistema di prenotazione consente la prenotazione solo se l'ora di inizio dell'uscita di caccia è compresa tra un'ora prima dell'alba ed un'ora dopo il tramonto del giorno scelto. L'uscita di caccia può essere aperta al daino o al cinghiale in funzione delle abilitazioni del cacciatore e dei periodi di caccia.
2. Nei settori destinati al daino in periodo di caccia al daino il sistema di prenotazione consente al cacciatore abilitato al daino di aprire solo l'uscita al daino. In tutti gli altri settori il sistema di prenotazione consente al cacciatore di aprire solo l'uscita al cinghiale. Il Distretto può proporre una regolamentazione interna inferiore all'intero calendario di caccia al daino. Durante l'uscita di caccia il cacciatore può abbattere le specie per le quali è abilitato.

Art. 6 Abbattimento e controllo capi abbattuti

1. Nel caso di abbattimento il cacciatore deve applicare immediatamente all'orecchio del capo abbattuto, esattamente sul punto di decesso dell'animale, il contrassegno numerato inamovibile fornitogli dall'ATC. L'abbattimento deve essere comunicato immediatamente al Responsabile del Distretto anche attraverso sistemi telematici.
2. Per la specie cinghiale non è previsto il controllo del capo, salvo diverse disposizioni dell'ATC.
3. Per la specie daino il capo abbattuto deve essere fatto visionare dopo l'abbattimento, senza ritardo e senza alterazioni del suo stato, al Responsabile del Distretto, ad uno dei Vice-

Responsabili o ad altri cacciatori autorizzati dall'ATC, che appongono sulla scheda biometrica la propria firma ed eventuali note sulla conformità del capo abbattuto.

Art. 7 Assegnazione fascette

Le fascette per il daino e per il cinghiale vengono assegnate dal responsabile del distretto che provvede ad inserirle nel sistema di prenotazione.

Art. 8 Autonomia dei Distretti

L'ATC può autorizzare annualmente singoli Distretti, a seguito di richiesta discussa e approvata nell'Assemblea degli iscritti, una propria regolamentazione interna tesa a sperimentare forme di autonomia gestionale, purché rispondenti ai principi del presente Disciplinare. L'atto autorizzativo dell'ATC ne definisce contenuti, limiti e modalità di esercizio.

Le forme di autonomia sono altresì finalizzate principalmente al completamento del piano di prelievo e alla gestione della specie nel rispetto delle disposizioni regionali per le aree non vocate.

Art. 9 Provvedimenti disciplinari

1. L'ATC può disporre oltre alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia, le sanzioni accessorie di cui al Disciplinare per la caccia di selezione a Cervidi e Bovidi approvato dagli ATC pisani.
2. Per tutte le altre violazioni al presente Disciplinare o all'eventuale regolamentazione interna, su relazione circostanziata del Responsabile del Distretto, l'ATC può disporre la sospensione dalla caccia di selezione per un periodo compreso tra le 3 giornate e ad un'intera stagione.